



## REGOLAMENTO 27 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

### Oggetto e campo di applicazione

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) con il presente regolamento intende disciplinare le procedure comparative per il conferimento di:

- incarichi libero professionali
- collaborazioni coordinate e continuative
- lavoro occasionale

in ambito sia sanitario sia tecnico amministrativo, per attività temporanee che richiedono una particolare qualificazione e/o esperienza professionale, documentata da specifico curriculum formativo e professionale e in relazione alle quali l'Azienda non ha la possibilità di far fronte con il personale in servizio.

In generale, si tratta di:

- attività professionali per le quali è richiesta una particolare qualificazione professionale non posseduta dal personale dipendente dell'Azienda;
- attività richiedenti particolare specializzazione che, in ragione di specifiche caratteristiche, non possono essere richieste a personale dell'Azienda, in quanto esulanti dai compiti e funzioni istituzionali;
- attività necessarie per rispondere ad esigenze e fabbisogni legati anche a situazioni d'urgenza o a carenze di organico che non si possono fronteggiare con la normale dotazione organica.

### Documenti di riferimento

- Art. 7, "Gestione delle Risorse Umane", comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" come modificato dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. n. 112/2008, dall'art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013;
- Circolare n. 2 del 11 marzo 2008, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito alla possibilità di conferire incarichi esterni ad esperti di comprovata specializzazione universitaria con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
- Nota del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia del 3 maggio 2012, Prot. n. 0013894.



Indice:

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Condizioni per il conferimento degli incarichi
- Art. 3 – Tipologia di incarichi
- Art. 4 – Avviso
- Art. 5 – Requisiti di ammissione
- Art. 6 – Pubblicità
- Art. 7 – Procedure per il conferimento degli incarichi
- Art. 8 – Stipulazione del contratto
- Art. 9 – Cause di esclusione
- Art. 10 – Rinnovo e proroga
- Art. 11 – Compenso
- Art. 12 – Norme particolari per le collaborazioni coordinate e continuative
- Art. 13 – Norme comuni per gli incarichi di consulenza e le prestazioni occasionali
- Art. 14 – Temporanea impossibilità allo svolgimento della prestazione
- Art. 15 – Cause di estinzione del contratto
- Art. 16 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 17 – Disposizioni finali



## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa, di libera professione, di prestazioni occasionali conferiti dall'AREU al fine di garantirne la sussistenza dei requisiti di legittimità, come definiti dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

## **Art. 2**

### **Condizioni per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti quando non sia possibile avvalersi di prestazioni ordinarie o straordinarie rese dal personale interno ovvero quando l'attività da svolgere non rientri nella normale organizzazione dell'AREU.
2. È consentito conferire i predetti incarichi a esperti di comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Azienda ovvero a specifici e determinati progetti ovvero a funzioni, anche correlate ad esigenze contingenti, non rientranti tra quelle proprie del personale dipendente;
  - b) il proponente l'incarico deve aver preliminarmente accertato all'interno dell'organizzazione l'impossibilità di avvalersi delle risorse umane disponibili;
  - c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
  - d) il proponente l'incarico deve indicarne la durata, le competenze richieste, il luogo e l'oggetto della prestazione, le concrete modalità con le quali si prevede che la prestazione debba esser resa in ragione delle specifiche esigenze che è chiamata a soddisfare, i criteri per valutare i curricula dei candidati, coerenti rispetto alle finalità per le quali è richiesto l'incarico ed, eventualmente, l'opportunità di sottoporre i candidati a colloqui e/o prove specifiche e/o di richiedere la presentazione di progetti e/o proposte.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Il soggetto che aspira all'affidamento di un incarico ai sensi del presente regolamento non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con AREU.
5. La positiva verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai punti precedenti deve risultare nel provvedimento di incarico.



### **Art. 3**

#### **Tipologia di incarichi**

1. L'AREU può conferire i seguenti incarichi:
  - a) di collaborazione coordinata e continuativa;
  - b) di consulenza professionale;
  - c) di prestazioni occasionali.
2. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla Struttura richiedente. La collaborazione, non esclusiva, deve essere prestata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione e deve coordinarsi con le esigenze organizzative della Struttura in favore della quale è resa.
3. La consulenza professionale consiste in una prestazione d'opera intellettuale svolta da soggetti che esercitano abitualmente attività connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum. Essa è consentita quale attività strumentale di supporto alle strutture dell'AREU, fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente regolamento. L'attività è resa senza vincolo di subordinazione e di orario e con autonomia organizzativa ed operativa.
4. Per prestazione occasionale si intende quella saltuaria, resa da soggetti che esercitano abitualmente attività connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum, che si obbligano a compiere una specifica attività, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e di orario e con autonomia organizzativa ed operativa. Il conseguente rapporto di lavoro si estingue con l'esaurirsi dell'attività o il raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato.
5. Il conferimento dei suddetti incarichi non può mai dar luogo a rapporti di lavoro dipendente.

### **Art. 4**

#### **Avviso**

1. In collaborazione con la Struttura interessata, la S.S. Politiche del personale che riceve la richiesta di avvio procedura, procede alla predisposizione dell'avviso, evidenziando i seguenti elementi:
  - a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Azienda;
  - b) i requisiti generali richiesti per l'ammissione ai sensi dell'art. 6, nonché gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) la durata dell'incarico o il termine entro il quale deve essere compiuta l'opera, salvo che si tratti di prestazione occasionale;
  - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione dello stesso;
  - e) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate, quali la



tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale, eventuali sospensioni della prestazione;

- f) il giorno dell'eventuale colloquio e/o prova;
  - g) l'indicazione della Struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso sono individuati:
- a) il termine, non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle domande di partecipazione (corredate dei relativi curricula e delle eventuali informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione), che, salve motivate ed oggettive ragioni d'urgenza, potrà essere ridotto della metà (5 giorni);
  - b) i criteri e le modalità di valutazione dei curricula, di eventuali colloqui e/o prove specifiche e/o presentazione di progetti e/o proposte.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti di ammissione**

1. Sono requisiti di ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico:
  - a) il non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - b) l'essere a conoscenza di non esser sottoposto a procedimenti penali;
  - c) l'essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

#### **Art. 6**

##### **Pubblicità**

1. L'avviso di cui all'art. 4 è pubblicato, sul sito internet istituzionale della AREU ([www.areu.lombardia.it](http://www.areu.lombardia.it)) nella sezione "Amministrazione Trasparente" e mediante affissione al relativo albo.
2. Dell'esito della procedura comparativa è data la medesima pubblicità di cui al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale della AREU, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

#### **Art. 7**

##### **Procedure per il conferimento degli incarichi**

1. L'esame delle candidature pervenute mediante comparazione dei curricula e colloquio di approfondimento con i professionisti individuati, è di competenza della Commissione esaminatrice appositamente costituita che, espletate le procedure selettive, redige il relativo verbale e determina la graduatoria dei candidati selezionati. Il verbale deve contenere motivata e dettagliata relazione riguardante:
  - a) la scelta dei candidati da sottoporre a colloquio;
  - b) valutazione del curriculum di ogni candidato e valutazione del colloquio;
  - c) la graduatoria finale.



Il verbale deve essere trasmesso per tutti gli adempimenti conseguenti alla S.S. Politiche del personale.

2. La Commissione esaminatrice è così costituita:
  - a) Responsabile della Struttura proponente e/o di quella che si avvarrà della collaborazione, o suo delegato;
  - b) Direttore Generale/Direttore Amministrativo/Direttore Sanitario secondo competenza, o suo delegato;
  - c) Responsabile della Struttura "Politiche del personale" o suo delegato.
3. A ciascun curriculum è attribuito un punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, sulla base dei seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze maturate nel settore di attività di riferimento;
  - c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione e dell'incarico.
4. Nel caso siano previste prove specifiche ovvero la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alla finalità della collaborazione, l'avviso dovrà indicare il punteggio complessivo massimo di 10 punti a disposizione per la valutazione dei detti elementi, che avverrà dopo l'esame del curriculum. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto nelle prove previste dall'avviso un punteggio di almeno 4 punti complessivo.

## **Art. 8**

### **Stipulazione del contratto**

1. Il conferimento dell'incarico si determina attraverso la deliberazione di presa d'atto della graduatoria risultante dall'esito della procedura selettiva ed attraverso la stipula del relativo contratto individuale.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
  - a) oggetto della prestazione del collaboratore, il progetto se trattasi di incarichi conferiti a soggetti terzi, di provata competenza e professionalità, con esperienza tecnico- scientifica, per esigenze cui non si può far fronte con personale dipendente o qualora non siano reperibili in Azienda le competenze specifiche necessarie e che hanno altresì carattere eccezionale e temporaneo;
  - b) indicazioni circa l'organizzazione aziendale, le responsabilità lavorative e i propri obblighi specifici;
  - c) durata della collaborazione;
  - d) ammontare del corrispettivo spettante;
  - e) tempi e modalità di pagamento del corrispettivo;
  - f) cause di sospensione temporanea della prestazione;
  - g) eventuale penalità in caso di incompleta o ritardata esecuzione della prestazione;
  - h) cause di risoluzione del contratto;
  - i) forme assicurative previste;
  - j) norme disciplinari di carattere generale;
  - k) informazione che tale contratto non può costituire una forma di rapporto



d'impiego dipendente;

l) informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

3. L'Azienda può richiedere, specificandone gli estremi nel contratto individuale, una prestazione esclusiva a suo favore.
4. Diversamente il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto di collaborazione e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, purché detta attività non sia concorrente con quelle prestate presso l'Azienda e non sia incompatibile in termini di impegno orario.  
Il collaboratore dichiarerà pertanto, sotto la propria responsabilità, che eventuali ulteriori impegni lavorativi non hanno conseguenze o ricadute negative sull'attività resa per l'Azienda.
5. La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni e all'esecuzione dell'attività, sulla base del progetto o programma di lavoro definito ed indicato nel contratto individuale stesso.
6. Al momento della sottoscrizione del contratto il professionista dovrà consegnare idonea polizza assicurativa per RCT e infortuni, manlevando l'Azienda da ogni tipo di responsabilità verso terzi.
7. Il compenso sarà determinato in funzione dell'attività da svolgere, dalla quantità e qualità dell'attività stessa e indicato nell'avviso di selezione di cui al punto e) del precedente art. 4.
8. La S.S. Politiche del personale provvederà infine alla predisposizione del contratto individuale di lavoro, affinché venga sottoscritto e la cui efficacia decorrerà dalla data di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 6 comma 3.

## **Art. 9**

### **Cause di esclusione**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7, D.Lgs. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno, dei Nuclei di valutazione e dell'Organismo di vigilanza.
2. Per il conferimento degli incarichi di patrocinio in giudizio e difesa giudiziaria, attesa la natura fiduciaria degli stessi, e per il conferimento degli incarichi di docenza, si attingerà da appositi elenchi, suddivisi per materie, costituiti a seguito di avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 6. La deliberazione di conferimento dell'incarico dovrà puntualmente evidenziare la particolare competenza del professionista prescelto, come si evince dalle informazioni contenute nel curriculum, in relazione allo specifico caso da trattare.

## **Art. 10**

### **Rinnovo e proroga del rapporto**

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico di collaborazione.
2. L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata dello stesso al fine di portare a compimento un'attività già avviata, purché la



mancata ultimazione non sia imputabile al collaboratore e comunque all'interno dello stesso compenso.

### **Art. 11 Compenso**

1. Il compenso potrà essere erogato periodicamente in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e commisurato all'entità delle prestazioni orarie effettuate o salva diversa pattuizione al termine dell'incarico.
2. Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico.

### **Art. 12**

#### **Norme particolari per le collaborazioni coordinate e continuative**

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa avviene mediante stipulazione di un contratto di diritto privato.
2. Il contratto deve prevedere l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, il corrispettivo e la modalità di erogazione dello stesso, il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione.
3. È fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto e di avvalersi del collaboratore secondo modalità diverse da quelle stabilite nello stesso. Il Responsabile della Struttura nell'interesse della quale opera il collaboratore risponde personalmente della violazione dei menzionati divieti.
4. Le sospensioni della prestazione del collaboratore, al di fuori di quelle eventualmente previste dal contratto, comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione.
5. Le sospensioni della prestazione del collaboratore che, nel complesso, raggiungano un terzo della durata contrattuale, comportano la risoluzione del contratto.
6. In caso di malattia, infortunio e maternità, la prestazione del collaboratore è inesigibile e si applicano i precedenti commi 1 e 2.
7. Alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria e al termine della sospensione per malattia o infortunio, il Responsabile della Struttura, in relazione all'oggetto della prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, propone, in alternativa:
  - a) la prosecuzione dell'attività sino al termine della durata contrattuale;
  - b) la prosecuzione dell'attività oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione;
  - c) la risoluzione del contratto.
8. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
9. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.



10. Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della Struttura, il Responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
11. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e ss. Del Codice Civile.
12. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente articolo, si applicano gli artt. 2222 e ss. Del Codice Civile, nonché tutte le altre norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

### **Art. 13**

#### **Norme comuni per gli incarichi di consulenza e le prestazioni occasionali**

1. Il conferimento degli incarichi di consulenza e per le prestazioni occasionali avviene mediante deliberazione del Direttore Generale
2. La deliberazione deve indicare:
  - a) l'oggetto della prestazione e, se compatibile con la natura dell'incarico, la relativa durata ovvero il termine entro il quale l'opera o il servizio deve essere compiuto;
  - b) l'entità e le modalità di corresponsione del corrispettivo.
3. Il pagamento del corrispettivo avviene su presentazione di nota di debito o di fattura e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione ovvero tramite elaborazione di apposito cedolino (nei casi previsti dalla legge).
4. Agli incarichi di consulenza ed alle prestazioni occasionali si applicano, per quanto qui non disciplinato, gli artt. 2222 e ss. Del Codice Civile.

### **Art. 14**

#### **Temporanea impossibilità allo svolgimento della prestazione**

1. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non vi sarà a carico del collaboratore nessun vincolo di prestazione e non sarà corrisposto alcun compenso.
2. In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione oltre i 15 giorni l'Azienda, qualora valutati che l'assenza provochi danni all'organizzazione aziendale, si riserva di valutare l'opportunità di recedere dal contratto previa tempestiva comunicazione al collaboratore interessato.

### **Art. 15**

#### **Cause di estinzioni del contratto**

1. Il rapporto di collaborazione si estinguerà nei seguenti casi:
  - a) per scadenza del termine concordato;
  - b) per recesso dell'Azienda committente, nelle seguenti ipotesi:
    - gravi inadempienze contrattuali;
    - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni o superamento del termine come previsto nel precedente paragrafo;
    - contenzioso in corso con l'Azienda;



- c) per recesso anticipato dal contratto il Collaboratore è tenuto a rispettare i termini di preavviso previsti nel disciplinare d'incarico fissati in 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'AREU può trattenere un importo pari al corrispettivo relativo al periodo di preavviso non dato da parte del collaboratore, fermo restando l'obbligo al risarcimento del danno;
  - d) per il sopravvenire di norme di legge che determinino per l'Azienda l'impossibilità di prosecuzione.
2. Nei casi previsti, il recesso dell'Azienda deve essere formalizzato con motivata comunicazione alla controparte in termini tali (di norma 30 giorni) da consentire al collaboratore di rimuovere - ove sia possibile e tranne il caso di recesso per giusta causa - le cause alla base della contestazione aziendale.
  3. Resta salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento del recesso.

#### **Art. 16**

##### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile della Struttura in favore della quale è espletato l'incarico verifica periodicamente il corretto svolgimento dello stesso, in particolar modo quando la relativa realizzazione sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite, a meno che non si tratti di prestazioni di mezzi, risultino non conformi a quanto richiesto al collaboratore dal contratto o dalla delibera di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può proporre la risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito; esercitando il diritto di recesso, oppure nei casi più gravi risolvere il contratto per inadempimento.

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento varranno le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali.